

MODULO



Codice Ramo	Codice Correspon.	Codice Lloyd's Broker	Codice Doc. (*)	N. Cover Note / Binder
	202/NSA		F	
			(*)	F = Piazzamento Facoltativo B = Piazzamento su Binder

Tipo di assicurazione : **Polizza della casa**

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N°

Nome dell'Assicurato o Contraente:

Indirizzo :

CAP e Città:

Codice Fiscale:

Ubicazione del rischio:

Piano

Interno

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo) dalle ore 24:00 *del* alle ore 24:00

Condizioni Generali e Particolari , franchigie e limiti di risarcimento come da allegati N° 10 al presente Modulo.

OPZIONE A : PREMI PER GARANZIE BASE PREVISTE ART. 15 DI POLIZZA

PREMIO NETTO GARANZIE BASE ART. 15	PREMIO NETTO GARANZIE CATASTROFALI ART.16	IMPONIBILE	IMPOSTE	Totale
€ 237,21	ESCLUSE	€ 237,21	€ 52,79	€ 290,00

OPZIONE B: PREMI PER GARANZIE BASE PREVISTE ART. 15 DI POLIZZA +GARANZIA CATASTROFALI ART. 16 DI POLIZZA

PREMIO NETTO GARANZIE BASE ART. 15	PREMIO NETTO GARANZIE CATASTROFALI ART.16	IMPONIBILE	IMPOSTE	Totale
€ 237,21	€ 69,52	€ 302,18	€ 72,82	€ 375,00

OPZIONE PRESCELTA : A B

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi ed agli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile il Contraente dichiara, in relazione ai rischi assicurati con la presente polizza :

- che nel quinquennio precedente la data di effetto della presente polizze non si sono verificati sinistri e che non gli sono state annullate polizze a seguito di sinistro
- che non ha altre assicurazioni in corso con i LLOYD'S
- che il fabbricato sia adibito per almeno $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva a civili abitazioni, uffici e studi professionali
- che il fabbricato si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

L'Assicurato / Contraente

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, MEDIANTE APPOSITO MODULO (LL98/1) LA NOTA INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 123 DEL D. LGS. 17.03.1995 n. 175 ED ALLA CIRCOLARE ISVAP N. 303 DEL 02.06.1997

L'Assicurato/ Contraente :.....

DATA	IL CORRISPONDENTE LLOYD'S	L'ASSICURATO CONTRAENTE

Il pagamento del Premio di € (//00) è stato fatto in mie mani in data

L'Incaricato

AVVISO AL PROPONENTE/ASSICURATO

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con alcuni assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") la cui rappresentanza generale per l'Italia è situata in Corso Garibaldi N° 86 - 20121 Milano.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**- LEGGE APPLICABILE**

Ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo n. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Gli assicuratori dei Lloyd's propongono di applicare la legge italiana al contratto.

- RECLAMI TN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Rappresentanza Generale dei LLOYD'S (Servizio Reclami, con Sede in Milano – Corso Garibaldi n° 86 Tel. 0039 02 6378881 Telefax 0039 02 63788850 , E – mail servizioclienti@llyds.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, servizio tutela utenti, Via Del Quirinale n° 21 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dai Lloyd's.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

- TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE
ATTENTAMENTE**

DEFINIZIONI

Assicurato: persona per la quale è prestata l'**Assicurazione**.

Assicuratori: alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's of London.

Assicurazione: contratto di **Assicurazione**.

Broker: l'intermediario di assicurazioni al quale il **Contraente** ha affidato la gestione del contratto.

Contenuto: arredamento (compreso mobilio anche d'antiquariato), apparecchiature ed apparecchi domestici e personali (compresi computer, telefax e loro accessori e/o periferiche), vestiario, provviste, preziosi (gioielli e oggetti d'oro, di platino ed argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate), denaro, carte valori e titoli di credito, mezzi ed attrezzature per attività del tempo libero sportive e non (esclusi veicoli a motore) e tutto quant'altro serve per uso domestico e personale. Per **Contenuto** si intende, inoltre, ogni addizione e miglioria apportate dal locatario anche se rientranti nella voce "**Fabbricato**".

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula la **Polizza**.

Deprezzamento: la diminuzione di **Valore commerciale** subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo degli **Assicuratori**, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del **Sinistro**.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta pressione e temperatura dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile o parte di essa, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione interrato nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel **Fabbricato** stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, antenne televisive, radio e satellitari, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquette. Se l'**assicurazione** è stipulata sopra singole porzioni di **Fabbricato** in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Franchigia: importo prestabilito a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro**.

Incendio: combustione di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo: somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

Polizza: documento che prova l'**assicurazione**.

Premio: somma dovuta dal **Contraente** agli **Assicuratori**.

Rischio: probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

Scoppio/Implosione: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad **Esplosione**.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'**assicurazione**.

Valore a nuovo: si intende, per il **Fabbricato**, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive. Per il **Contenuto**, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso e qualità

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Salvo il caso di altre **assicurazioni** stipulate con Sottoscrittori dei Lloyd's of London, il **Contraente** è esonerato dal comunicare agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio** a favore delle stesse cose assicurate. In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori** ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'**Indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'**Assicuratore** insolvente, superi l'ammontare del danno, gli **Assicuratori** sono tenuti a pagare soltanto la loro quota proporzionale in ragione dell'**Indennizzo** calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri **assicuratori**.

Art. 3 - Pagamento del Premio – L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza. Se il Contraente o l'Assicurato non pagano il Premio iniziale, le rate o i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti. I premi devono essere pagati al Broker alla quale è assegnata la Polizza oppure agli Assicuratori.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione - Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del Rischio e Diminuzione del Rischio - Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. *Gli aggravamenti del Rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.*

Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Proroga del Contratto e periodo di Assicurazione- In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un'anno è prorogato per un'anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un'anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Art. 7 - Trasloco delle cose assicurate - L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione indicata in Scheda di Copertura. Tuttavia in caso di trasloco l'Assicurazione vale nella nuova abitazione, salvo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile, in caso di aggravamento di Rischio, fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro agli Assicuratori entro 10 giorni dal fatto o dal momento in cui ne viene a conoscenza e, dove tenuto, deve farne particolareggiata denuncia all'Autorità competente e darne copia agli Assicuratori.

Art. 9 - Liquidazione dell'Indennizzo - La valutazione e liquidazione dell'Indennizzo avviene mediante accordo diretto tra le parti o loro incaricati oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito e se i periti non si accordano sulla scelta del terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quello del terzo è ripartito a metà; i periti sono dispensati da ogni formalità. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 10 - Pagamento dell'Indennizzo - Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e accertato l'Indennizzo, gli Assicuratori devono procedere al pagamento dello stesso entro 30 giorni dalla data di accettazione degli atti di liquidazione.

Art. 11 - Recesso in caso di Sinistro - Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso, al **Contraente**, spetta il rimborso della parte di **Premio** relativa al periodo di **Rischio** non corso.

Art. 12 - Clausola Broker - Con la sottoscrizione della presente **Polizza** l'**Assicurato/Contraente** conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini della presente **Polizza**, alla società di **brokeraggio** anche Corrispondente dei Lloyd's indicata nella scheda di copertura.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd's da BDB Ltd (il Coverholder) si considererà come effettuata al **Contraente/Assicurato**.
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's a BDB Ltd (il Coverholder) si considererà come effettuata dal **Contraente/Assicurato**.

I Sottoscrittori conferiscono mandato a BDB Ltd di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente **Polizza**.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata alla BDB Ltd si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
- b. Ogni comunicazione effettuata da BDB Ltd si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.

Art. 13 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 – Legislazione applicabile e Rinvio alle norme di legge - Il presente contratto di Assicurazione è regolato dalla legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE : DANNI AI BENI

Art. 15 – GARANZIE BASE

- EVENTI COPERTI

Gli **Assicuratori** nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbligano ad indennizzare i danni materiali direttamente arrecati alle cose assicurate da:

- a) **Incendio comunque causato e azione del fulmine;** sono compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o di arrestare l'**Incendio**;
- b) **Scoppio;**
- c) **Esplosione e Implosione;**
- d) **Fumo, gas e vapori** fuoriusciti per guasto od ostruzione delle proprie condutture o camini, oppure sviluppati da **Incendio** che abbia colpito le cose assicurate o altri enti;
- e) **Eventi atmosferici:** trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, grandine, neve. Sono compresi i danni da bagnamento se conseguenti a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, lucernai, alle pareti od a serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici stessi; sono compresi inoltre i danni causati dalla caduta di alberi o dal trasporto di corpi estranei per effetto di tali eventi. **Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per Sinistro.**
- f) **Spargimento di liquidi in genere,** provenienti da qualsiasi tipo di conduttura installate nel **Fabbricato** o di sua pertinenza o da qualsiasi impianto, macchinario od apparecchiatura ivi trovantisì, ciò senza far differenza se lo spargimento d'acqua provenga da rottura, difetti, ingorgo, traboccamento o rigurgito di fognature e acque di scarico in generale. La garanzia è estesa anche ai casi di rottura di tubazioni o impianti a causa di gelo, a condizione che il **Fabbricato** sia normalmente riscaldato nei mesi invernali od, in alternativa, si svuotino tubazioni e condutture. Il mancato rispetto di tale condizione dovuto a forza maggiore od a gelate anomale per periodo dell'anno od intensità non è opponibile all'**Assicurato**. Sono comprese, sempreché sia **assicurato il Fabbricato**, le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali la rottura si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parte del **Fabbricato, fino alla concorrenza del 5% del valore assicurato sul Fabbricato con il massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per Sinistro.**
- g) **Fuoriuscita di acqua a seguito di guasto** o rottura accidentale di lavatrici, lavastoviglie e di altri elettrodomestici installati nell'abitazione dell'**Assicurato** nonché delle tubazioni di carico e scarico degli stessi. Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per **Sinistro**.
- h) **Correnti, scariche e fenomeni elettrici** in generale a impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del **Fabbricato** e agli apparecchi elettrici ed elettronici di proprietà dell'**Assicurato fino a concorrenza per Sinistro e per anno assicurativo di Euro 5.000,00. Tale garanzia è prestata, a Primo Rischio assoluto, con una franchigia di Euro 250,00 per Sinistro.**
- i) **Eventi socio politici** in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, compresi i danni causati alle cose assicurate da persone fisiche che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. **Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per Sinistro.**
- l) **Urto veicoli stradali** anche se appartenenti o in uso all'**Assicurato**, esclusi i danni alle cose mobili all'aperto.
- m) **Caduta di aeromobili,** di velivoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
- n) **Bang aereo** (onda sonora) causato da aeromobile che attraversa il muro del suono;
- o) **Cristalli** per danni materiali e diretti a seguito di rotture dovute a fatto di terzi o causa accidentale, di lastre di cristallo, specchi e vetri installati nell'abitazione o sui suoi serramenti; tale garanzia è prestata, a **Primo Rischio assoluto, fino a concorrenza per Sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.550,00; con una franchigia di Euro 250,00 per Sinistro.**

- RIMBORSI DELLE SPESE CONSEGUENTI AGLI EVENTI ASSICURATI

- p) il rimborso per le spese di **trasloco, di alloggio provvisorio e di magazzinaggio** delle cose salvate, in caso di inagibilità del **Fabbricato assicurato** con il **limite del 5% delle somme rispettivamente assicurate alla partita Fabbricato e Contenuto;**

- g) il rimborso delle spese necessarie per **demolire, sgomberare, trasportare alla discarica e smaltire** i residuati del **Sinistro** con il **limite del 5% delle somme rispettivamente assicurate alla partita Fabbricato e Contenuto**;
- l) il rimborso delle spese sostenute a titolo di **onorari del perito** nominato ai sensi dell'art. 9, nonché gli **oneri di urbanizzazione e le spese di riprogettazione** del **Fabbricato**, **fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidato a termini di Polizza**.

Art. 16 – GARANZIE “ CATASTROFALI ”

Gli **Assicuratori** nei limiti ed alle condizioni che seguono e sempre che sia stato versato il relativo premio si obbligano ad indennizzare i danni materiali direttamente arrecati alle cose assicurate da: **Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe**; **il pagamento dell' Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 6.000,00. In nessun caso gli assicuratori saranno tenuti a pagare per sinistri conseguenti a tali eventi somma superiore a € 198.000,00.**

Art. 17 – Limiti di risarcimento

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l'Assicurato entro i seguenti limiti:

- A) A SEGUITO DEGLI EVENTI INDICATI NELL'ART. 15 GARANZIA BASE: Fabbricato: € 280.000,00
Contenuto: € 50.000,00**
- B) A SEGUITO DEGLI EVENTI INDICATI NELL'ART. 16 CATASTROFALI : Fabb.+Cont. € 198.000,00**

Art. 18 - Esclusioni

Nell'assicurazione non sono compresi i danni:

- a) *di smarrimento o di Furto delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- b) *alle lampade elettriche avvenuti per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici in generale e agli apparecchi e impianti elettrici dovuti a usura o manomissione;*
- c) *ad apparecchi ed impianti nei quali si sia verificato lo scoppio per usura o difetto di materiale.*
- d) *Consequenti a guerra, guerra civile, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, da esposizioni a radiazioni Ionizzanti, Biologiche o Chimiche.*

Gli Assicuratori non risarciscono i danni:

- a) *verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, sommosse, scioperi e atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo quanto previsto dall' Art. 15 lettera i) e/o salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;*
- b) *derivanti o connessi con la trasmutazione dell' atomo o con l' accelerazione artificiale di particelle subatomiche o con la detenzione di sostanze radioattive;*
- c) *commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei familiari e di altre persone con lui stabilmente conviventi;*
- d) *commessi o agevolati con dolo di dipendenti dell'Assicurato, di altre persone di cui debba rispondere, di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o comunque da lui ammesse nei locali stessi. Tuttavia la garanzia è valida se una delle suddette persone agevola o commette il danno con dolo a condizione che l'Assicurato agisca penalmente contro di lei;*

Art. 19 - Riduzione delle somme assicurate - Reintegro automatico

Per la forma a **Primo Rischio assoluto**, in caso di **Sinistro**, la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato, di un importo uguale a quello risarcibile, ma verrà automaticamente reintegrata del valore del danno stesso. Resta inteso che l'**Assicurato** si impegna a versare agli **Assicuratori** il pagamento della corrispondente rata di **Premio**.

Art. 20 - Determinazione dell'Indennizzo

Per il **Fabbricato** l'ammontare dell'**Indennizzo** è pari, entro i limiti della somma assicurata, al costo di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o di riparazione di quelle soltanto danneggiate. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **Sinistro** devono essere calcolate a parte in quanto per esse la copertura è prestata a **Primo Rischio assoluto** (P.R.A). Per il **Contenuto** dell'abitazione è garantito il costo di riacquisto a nuovo; non sarà cioè tenuto conto del degrado per età, uso e deterioramento.

Sono esclusi, e pertanto l'**Assicurazione** è prestata per il loro valore al momento del **Sinistro**, gli oggetti antichi e d'arte e gli oggetti fuori uso.

Art. 21 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal **Contraente** e dagli **Assicuratori**. Spetta in particolare al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse **Assicurato**.

Art. 22 - Primo Rischio assoluto (P.R.A.):

In caso di Sinistro, è previsto l'integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa formula la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 23 - Anticipo indennizzi

L'**assicurato** ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di **Sinistro**, il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile **Indennizzo**, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione, e che l'ammontare dello stesso superi sicuramente l'importo di Euro 15,000.00

SEZIONE : RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 24 - Rischi assicurati

Gli **Assicuratori** si obbligano, nei limiti del massimale **assicurato**, a tenere indenne l'**Assicurato** e i familiari con lui stabilmente conviventi compresi i domestici e, limitatamente per questi ultimi anche da fatto doloso, di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) a seguito di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della loro vita privata.

L'**Assicurazione** si intende estesa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche ai rischi derivanti:

- a) dalla proprietà dei fabbricati a condizione che per gli stessi sia operante l'**assicurazione Incendio** di cui all'art. 15;
- b) dalla conduzione dei locali adibiti a dimora abituale e saltuaria;
- c) da spargimento di acqua e rigurgiti di fogna; **su ogni sinistro cagionato da spargimento di liquidi viene applicata una franchigia assoluta di Euro 250,00;**
- d) dalla proprietà e conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, giardini, parchi ed orti e relative recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici;
- e) dalla caduta di antenne per la televisione e per radioamatori e di pannelli solari;
- f) dalla proprietà e uso di apparecchi domestici e elettrodomestici in genere;
- g) dalla proprietà e uso di giocattoli e modelli anche a motore;
- h) dalla pratica del campeggio, bricolage e giardinaggio compresa la proprietà e l'uso di macchine agricole anche a motore;
- i) dalla proprietà e uso dei velocipedi compreso il loro impiego da parte del personale domestico;
- j) dalla proprietà e uso di calessi e biroccini, di cavalli e di animali domestici compresi i cani da caccia; **su ogni Sinistro cagionato da animali viene applicata una franchigia assoluta di Euro 250,00;**
- k) dalla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell'**Assicurato**, familiari e suoi conviventi, per danni causati dagli stessi animali; **su ogni Sinistro viene applicata una franchigia assoluta di Euro 250,00**
- l) dalla proprietà, detenzione e uso di armi anche da fuoco, per difesa, tiro a volo, tiro a segno, sempreché le armi siano state regolarmente denunciate alle Autorità competenti;
- m) dalla pratica della pesca anche subacquea;
- n) dalla proprietà e uso di imbarcazioni a remi e a vela compresi catamarani e tavole a vela;
- o) da intossicazione o avvelenamento causato da cibo o bevande;
- p) dalla pratica di sport a carattere dilettantistico, esclusi quelli indicati all'art. 26 e quelli aventi carattere professionale;
- q) per le lesioni personali subite dagli addetti ai servizi domestici a seguito di infortuni da essi sofferti anche in occasione di lavoro. Sono considerati domestici anche le baby sitter, le persone alla pari, o altro personale purché iscritto a libro paga.;

- r) per i danni causati al **Fabbricato** non di proprietà dell'**Assicurato** o dei suoi familiari con lui stabilmente conviventi, se sono tenuti a risponderne ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (**Rischio** locativo);
- s) per i danni alle cose di proprietà degli albergatori o dei locatori consegnate o custodite dall'**Assicurato** e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o in locali di proprietà di terzi; **su ogni Sinistro viene applicata una franchigia assoluta di Euro 250,00;**
- t) provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell'**Assicurato** a seguito di messa in moto o di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli e natanti in violazione alle norme prescritte dalla legge per la loro guida e uso;
- u) danni provocati dall'**Assicurato** e suoi familiari nella loro qualità di trasportati su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi;
- v) arrecati in caso di guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti non di proprietà dell'**Assicurato** o suoi familiari, per danni provocati al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terzi nei confronti di questo ai sensi della legge **n° 209 del 07.09.2005 e successive modifiche e integrazioni**, a condizione che l'**Assicurato** e i suoi familiari siano abilitati alla guida a norma delle disposizioni di legge.
- w) da fatti colposi non menzionati ai punti precedenti ma comunque verificatisi nell'ambito della vita privata;
- z) La garanzia responsabilità civile verso terzi è estesa alla proprietà del/i **Fabbricato**/i adibito/i a dimora saltuaria a condizione che per lo/gli stesso/i sia operante l'**assicurazione Incendio** di cui all'art. 15.

Art. 25 – Massimale assicurato

Il massimale entro il quale gli Assicuratori rispondono è di: **€ 500.000,00**

Art. 26 - Esclusioni

Non sono considerati terzi i familiari stabilmente conviventi con l'Assicurato;

L'assicurazione non è operante per i seguenti danni:

a) derivanti da o inerenti all'esercizio della sua professione o contratto;

b) alle cose che l'Assicurato e i suoi familiari abbiano in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dall'art. 22 lettere r) e s);

*c) da circolazione di veicoli e di natanti soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla legge **n° 209 del 07.09.2005 e successive modifiche e integrazioni**, e da impiego di aeromobili, nonché alle persone trasportate sugli stessi, salvo quanto previsto dall'art. 22 lettere t), u) e v);*

d) derivanti dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, guidoslitta, sport aerei o attività aeree in genere;

e) derivante dalla pratica della caccia;

Art. 24 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso. L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione. Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite stabilito dall'art. 1917 del C.C.. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra **Assicuratori** ed **Assicurato** in proporzione del relativo interesse. Gli **Assicuratori** non riconoscono alcuna spesa dell'**Assicurato** che non sia stata da essi autorizzata per iscritto e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

AGLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE , IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI APPROVARE ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

Art. 3 - Pagamento del Premio

Art. 6 - Proroga del Contratto e periodo di assicurazione

Art. 11 - Recesso in caso di Sinistro

Art. 14 - Legislazione applicabile e Rinvio alle norme di legge

Art. 16 - Esclusioni (Sezione Danni ai beni)

Art. 23 – Esclusioni (Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi)

Il Corrispondente dei Lloyd's

L'Assicurato / Contraente

INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N° 196

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 (di seguito denominata "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2. lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici;
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione,

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento sono i Lloyd's nella persona del loro rappresentante generale per l'Italia, con sede a Milano in Via Sigieri 14.

Responsabile è il dirigente dell'ufficio del rappresentante generale domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI (Area industriale)

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ed ai sensi degli articoli 11, 20, 22 e 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,

acconsento

- * al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con i Lloyd's
- * alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge
- * al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

..... acconsento (*)

- * al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi
- * alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a), della predetta informativa per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi
- * al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE);

(*) (ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento").

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

